



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese**

Prot. _____

**DIRETTIVE INTERPRETATIVE E ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69
cd. Codice Rosso**

Il Procuratore della Repubblica

Vista la Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*) pubblicata nella G.U. n. 173 del 25 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019;

Ritenuta l'urgenza di dare indicazioni operative, quantomeno su alcune disposizioni di immediato interesse, per la necessità di assicurare un'interpretazione delle norme coerente e condivisa all'interno dell'Ufficio e un'azione uniforme del pubblico ministero, volta a garantire la reale attuazione delle finalità sottese alla riforma, nonché per l'esigenza di adeguare l'assetto organizzativo della Procura della Repubblica alle novità introdotte dal testo legislativo;

Considerato che ulteriori aspetti, con particolare riferimento all'attività e alla specializzazione della polizia giudiziaria, potranno essere affrontati con separato e successivo provvedimento, attraverso un più ampio e costruttivo confronto con la Polizia giudiziaria stessa;

Sentiti i Magistrati del gruppo specializzato nella trattazione dei reati di violenza di genere, violenza sessuale e violenza in danno di minori;

premesse

che la *ratio* della nuova normativa è chiaramente individuabile nella necessità, esplicitata nel titolo, di assicurare maggior tutela alle vittime di violenza di genere, sessuale e domestica, accelerando la trattazione dei procedimenti per evitare un aggravamento delle conseguenze dannose e pericolose del reato e demandando al pubblico ministero un'immediata valutazione dei fatti e l'adozione di provvedimenti di protezione e non avvicinamento, così da evitare ritardi e sottovalutazioni (come quelli oggetto di condanna della Corte Edu nella sentenza Talpis c. Italia del 2 marzo 2017), in conformità con le indicazioni della Direttiva 2012/29/EU, che stabilisce l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento penale al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti a tutela della vittima;

osserva

la Legge individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. In relazione a tali fattispecie, interviene per un verso sul codice di procedura penale, al fine di accelerare l'instaurazione del procedimento e l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, e per altro verso sul codice penale per insaprire le pene, rimodulare aggravanti e introdurre nuovi reati.

La comunicazione della notizia di reato

In particolare, la Legge introduce importanti novità per la comunicazione della notizia di reato o per lo svolgimento delle indagini su fatti di violenza di genere e domestica.

L'art. 1 della Legge 69/19, modificando l'art. 347 comma 3 c.p.p., estende infatti ai reati di violenza domestica e di genere l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico ministero, anche in forma orale.

La finalità dell'articolo 1 è chiaramente esplicitata nei lavori preparatori e nella Relazione Illustrativa: *“accelerare gli adempimenti già spettanti alla polizia giudiziaria, che dovrà comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato di cui venga a conoscenza, anche in forma orale”*, così introducendo una *“presunzione assoluta di urgenza”* rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare ad un aggravamento della situazione e ad una mancata tutela della vittima.

I reati di violenza domestica e di genere che la Legge richiama nell'art. 1 e per i quali si impone l'obbligo di immediata comunicazione al P.M. sono:

- l'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia)
- l'art. 609 *bis* c.p. (violenza sessuale)
- l'art. 609 *ter* c.p. (ipotesi aggravate di violenza sessuale)
- l'art. 609 *quater* c.p. (atti sessuali con minorenne)
- l'art. 609 *quinquies* c.p. (corruzione di minorenni)
- l'art. 609 *octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo)
- l'art. 612 *bis* c.p. (atti persecutori cd. *stalking*)
- l'art. 612 *ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cd *revenge porn*)
- l'art. 582 c.p. (lesioni personali) se aggravate ai sensi dell'art. 576 primo comma n. 2, n. 5 e n. 5.1 c.p. o dell'art. 577 comma 1 e comma 2 c.p.
- l'art. 583 *quinquies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) se aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma n. 2, n. 5 e n. 5.1 c.p. o dell'art. 577 comma 1 e comma 2 c.p.

Dunque, in tutti i casi in cui la polizia giudiziaria acquisisca notizia della commissione di uno dei reati sopra elencati dovrà trasmettere la comunicazione di notizia di reato immediatamente, anticipandola anche oralmente al magistrato di turno ove sussista la necessità di attività urgenti da concordare.

La comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo mail prot.procura.varese@giustizia.it o pec prot.procura.varese@giustizia.cert, salvo l'obbligo di deposito in forma cartacea, comunque entro il giorno successivo alla trasmissione via pec.

Dovrà essere chiaramente riportata sul modulo cartaceo e nell'oggetto della mail la dicitura “URGENTE – REATO DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE”, al fine di consentire al personale di questa Procura della Repubblica di individuare la natura prioritaria della notizia di reato e procedere alla sua tempestiva iscrizione nei Registri.

La comunicazione in forma orale dovrà essere effettuata al Magistrato di turno esterno in caso di arresto, fermo o allontanamento di urgenza. Negli altri casi, dovrà essere effettuata solo quando vi sia la necessità che il P.M. assuma l'immediata direzione delle indagini, per l'adozione di atti di indagine assolutamente indifferibili e di misure di protezione urgenti, anche al fine di specifiche direttive per l'audizione della persona offesa.

La polizia giudiziaria non è esonerata dallo svolgimento, anche d'iniziativa, dell'attività investigativa volta ad acquisire i primi necessari riscontri. Trasmettere immediatamente la notizia di reato significa trasmettere senza ingiustificato ritardo, non significa trasmettere querele e denunce senza gli indispensabili e doverosi accertamenti,

informative incomplete, lacunose o prive dei necessari elementi essenziali. La polizia giudiziaria ha invero l'obbligo di attivarsi in tempi ristrettissimi per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole, ed inoltre curando di porre domande precise in sede di recepimento della denuncia, finalizzate alla ricerca di riscontro e di elementi di prova; di identificare tutti i soggetti coinvolti, indagati e testimoni (così del reato è espressamente previsto dall'art. 347 comma 2 c.p.p.), evitando accuratamente di contattare l'indagato che non deve essere mai messo al corrente della denuncia querela, per ragioni di protezione della vittima, per salvaguardare la genuinità di successive audizioni, per specifiche ragioni di riserbo investigativo o per la necessità di eventuali atti a sorpresa; di accompagnare, ove necessario, la vittima in ospedale (Ospedale di Circolo o Ospedale Del Ponte per le violenze sessuali, ove è operativo il Protocollo per le vittime di violenza).

Diversamente, il pubblico ministero si troverà nella necessità di richiedere approfondimenti e precisazioni, allungando i tempi per l'adozione di misure di protezione della vittima, in palese contrasto con lo spirito della Legge, esplicitato nella Relazione introduttiva *“l'esigenza di evitare che eventuali stasi nell'acquisizione e nell'iscrizione della notizia di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di protezione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza”*.

Deve essere nondimeno esclusa dall'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona offesa successivamente alla denuncia, senza previo accordo con il P.M., che deve valutare i fatti e l'opportunità di un'audizione, nell'ottica di evitare inutili e dannose ripetizioni.

L'art. 3 della Legge 69/19 stabilisce la tempistica a cui la polizia giudiziaria è tenuta nell'esecuzione delle attività delegate dal pubblico ministero.

Con l'introduzione del comma 2 *bis* nell'art. 370 c.p.p., il legislatore impone alla polizia giudiziaria di procedere al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero *“senza ritardo”*, vale a dire senza ingiustificate inerzie. Prevede altresì, al comma 2 *ter*, che la documentazione con l'esito delle indagini sia trasmessa *“senza ritardo”*, con la sollecitudine propria di queste fattispecie di reati, al pubblico ministero che da parte sua avrà cura, del resto, di indicare un termine congruo per l'evasione della delega. In particolare, l'audizione della persona offesa e del denunciante, ove delegate, dovranno essere effettuate entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nei Registri della Procura della Repubblica.

La peculiarità di questi reati, d'altra parte, consiste proprio nella possibile e rapida evoluzione e degenerazione della violenza in forme più gravi, a volte proprio a causa della denuncia, con danni irreversibili per la vittima, inquinamento delle prove, prevedibili ritrattazioni. E' dunque indispensabile l'acquisizione tempestiva di quel minimo di elementi probatori necessari per la messa in sicurezza della vittima, con riserva di successive acquisizioni per l'esercizio dell'azione penale e per sostenere l'accusa in giudizio.

E' evidente che il lavoro della polizia giudiziaria non può più prescindere da una seria specializzazione.

Le indagini in questa materia richiedono una specifica formazione, giuridica e culturale, imprescindibile per una corretta acquisizione degli elementi di prova, per un efficace ascolto della vittima, per calibrare interventi immediati di protezione: qualsiasi errore od omissione nella prima fase delle indagini rischia di compromettere irrimediabilmente l'esito del processo e di danneggiare, anche gravemente, la vittima, esponendola a nuovi rischi.

La stessa Legge 69/19, del resto, introduce l'obbligo di formazione della polizia giudiziaria.

L'obbligo di procedere ad assumere informazioni testimoniali dalla persona offesa

L'art. 2 della Legge 69/19, modificando l'art. 362 c.p.p., introduce, al comma 1 *ter*, uno specifico obbligo di assumere informazioni testimoniali dalla vittima di violenza domestica e di genere (con esclusione della vittima del nuovo delitto di *revenge porn*): *“il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”*.

L'audizione della vittima entro il termine di tre giorni dall'iscrizione del procedimento penale (termine ordinatorio, ma non per questo eludibile) è finalizzata, come sottolineato nella Relazione Illustrativa, ad *“evitare ritardi ingiustificati a fronte della superiore esigenza di valutare in tempi stretti l'adozione di provvedimenti impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito”*.

Il tenore letterale della norma non si presta ad una pacifica interpretazione ed è dunque necessario, in attesa della formazione di una giurisprudenza consolidata, individuare un'interpretazione orientata dai valori costituzionali, improntata a criteri di ragionevolezza, concretamente finalizzata alla tutela della vittima, coerente e condivisa all'interno dell'Ufficio e compatibile con le risorse disponibili.

Il primo problema interpretativo che si pone è quello della delegabilità dell'audizione.

L'assunzione di informazioni testimoniali è un atto certamente delegabile alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 c.p.p. (non modificato sul punto dalla riforma).

Tuttavia, poiché scopo della nuova disposizione è certamente quello di assicurare una tempestiva valutazione da parte del pubblico ministero della vicenda oggetto del procedimento penale, affinché possa assumere le proprie determinazioni, la delega del P.M. dovrà essere dettagliata e finalizzata a colmare le eventuali lacune in atti, chiarire le contraddizioni emerse nei primi atti di indagine ed a raccogliere elementi utili per l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari o di protezione della vittima.

Il secondo problema interpretativo è quello della portata e dei limiti delle clausole di salvaguardia, cioè delle deroghe all'obbligo di assumere informazioni testimoniali.

E' di tutta evidenza l'opportunità di procedere tempestivamente all'assunzione di sommarie informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, per ricostruire i fatti, attivare ogni mezzo di ricerca della prova utile a rendere il processo facile per la stessa vittima evitando il fenomeno della cd. vittimizzazione secondaria, adottare provvedimenti cautelari e di protezione in tempi rapidi.

Tuttavia, non vi è dubbio che, ove la persona offesa abbia già reso esaustive dichiarazioni in sede di denuncia, sufficienti per assumere le necessarie determinazioni, non operi l'obbligo di sentire nuovamente la stessa nei tre giorni dall'iscrizione del procedimento. In tal caso, integrano l'obbligo di audizione le dichiarazioni già rese. D'altronde, un'audizione ripetuta sarebbe in contrasto con la Direttiva 2012/29/EU, che impone di *“limitare al minimo il numero delle audizioni delle vittime, che devono aver luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale”* e con l'art. 362 comma 1 *bis* c.p.p. che, al fine di evitare di innescare processi di vittimizzazione secondaria, dispone *“il pubblico ministero assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini”*.

Si ritiene rientrano nelle clausole di salvaguardia previste dalla Legge anche le seguenti situazioni, che comunque devono essere oggetto di autonoma e concreta valutazione:

- i casi di abuso e violenza in danno di minore (in relazione alla particolare vulnerabilità della vittima, alle modalità di escussione, che richiedono la presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, alla necessità di procedere con cautela nell'individuazione del luogo e dei tempi dell'audizione protetta)
- i minori vittime di violenza assistita (per le stesse ragioni sopra esposte)
- i casi in cui la persona offesa sia convivente o comunque legata da relazione affettiva all'autore del reato e quest'ultimo non sia a conoscenza della denuncia
- i casi in cui si ritenga di procedere con attività di indagine che implicano che la persona offesa non venga informata dell'esistenza del procedimento penale (intercettazioni, perquisizioni, ecc.)
- i casi in cui vi siano indicazioni medico-sanitarie che sconsigliano l'audizione o si tratti di persona maggiorenne particolarmente vulnerabile, la cui audizione deve essere programmata tenendo conto di tale condizione
- i casi in cui la vittima sia già ricoverata in struttura protetta
- i casi in cui si sia proceduto con arresto, fermo o allontanamento dalla casa familiare della persona sottoposta a indagini, attesa l'evidenza probatoria e la non necessità di ulteriori immediati provvedimenti
- i casi in cui la vittima non abbia notizia del procedimento o abbia dimostrato di non essere collaborativa (ad esempio nel caso di maltrattamenti in famiglia denunciati da terzi) e si renda necessario acquisire ulteriori elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria prima di procedere all'escussione, a tutela della stessa persona offesa e della riservatezza delle indagini

Per quanto riguarda le persone offese di reati procedibili a querela di parte, in particolare dei reati p. e p. dall'art. 609 *bis* c.p. e 612 *bis* c.p., la norma non specifica nulla in merito. Nondimeno, sarebbe irrazionale ed in evidente contrasto con il diritto all'autodeterminazione procedere entro tre giorni all'escussione nei casi in cui la vittima non abbia presentato querela (ad esempio se la segnalazione viene trasmessa in Procura dall'Ospedale). In effetti, la decisione della vittima di non presentare querela sottintende l'intenzione di non rendere dichiarazioni all'A.G. e di non instaurare un procedimento penale. Del resto, la stessa legge in esame ha prolungato a dodici mesi il termine per proporre querela per questi reati.

La norma prevede anche l'audizione nei tre giorni successivi all'iscrizione di chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Si devono escludere dal novero dei soggetti da sentire obbligatoriamente a sommarie informazioni, nel breve termine indicato, coloro che sono per legge obbligati (art. 331 c.p.p.) a denunciare i reati procedibili d'ufficio (operatori sanitari, operatori dei servizi sociali, insegnanti, tutori, amministratori di sostegno ecc.) dovendosi ritenere l'obbligo limitato ai soggetti privati che denunciano un reato di cui sia vittima una terza persona (vicino di casa, familiare, amico, ecc.).

Infine, si ritiene non sussistente l'obbligo di assunzione accelerata di informazioni testimoniali nel caso in cui il pubblico ministero ritenga la notizia di reato con evidenza infondata e proceda alla richiesta di archiviazione.

Il pubblico ministero, assegnatario del procedimento, assumerà immediatamente le proprie determinazioni e, ove non ritenga necessario procedere all'audizione della persona offesa, formalizzerà la propria decisione in apposito provvedimento motivato da inserire nel fascicolo.

Ulteriori novità

La legge ha introdotto nuove figure di reato:

- l'art. 558 *bis* c.p. (*costrizione o induzione al matrimonio*)
I procedimenti penali verranno assegnati ai Magistrati dell'Area 4
- l'art. 612 *ter* c.p. (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cd. revenge porn*) punibile a querela di parte, termine di sei mesi, con la previsione della possibilità di rimettere la querela solo processualmente.
I procedimenti penali verranno assegnati ai Magistrati dell'Area 4
- l'art. 583 *quinqüies* c.p. (*deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*)
I procedimenti penali verranno assegnati ai Magistrati dell'Area 4, se commessi in ambito familiare o nei confronti di persona legata al colpevole da relazione affettiva.
- l'art. 387 *bis* c.p. (*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*)
Il procedimento penale verrà assegnato al Magistrato già titolare del procedimento penale nel quale era stata applicata la misura cautelare (o, se trasferito ad altra sede, in conformità ai criteri generali di assegnazione).

Sono state inoltre introdotte ulteriori modifiche:

- l'aggravamento delle pene per i reati di violenza sessuale, di maltrattamenti e di atti persecutori.
- la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* c.p.).
- la rimodulazione di alcune aggravanti comuni per rafforzare la tutela delle vittime di reati di violenza domestica e di genere.
- la possibilità di richiedere misure di prevenzione per coloro che sono indiziati del reato di maltrattamenti (art. 4 D.L.vo n. 159 del 2011). Così come per gli indiziati del reato p. e p. dall'art. 612 *bis* c.p. potrà essere applicata la sorveglianza speciale, cui potrà essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Regioni, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone a cui occorre prestare protezione o da minori. Potranno essere richieste misure patrimoniali.
- l'utilizzo del braccialetto elettronico in caso di applicazione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
- la comunicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. all'Autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla persona offesa, al suo difensore, ai Servizi socio-assistenziali del territorio.
- la comunicazione alla persona offesa e al suo difensore, da parte del pubblico ministero che cura l'esecuzione, della scarcerazione del condannato, per reati di violenza domestica e di genere, disposta dal giudice di sorveglianza, introdotto dal comma 1 *bis* dell'art. 659 c.p.p.
- l'inserimento del reato di cui all'art. 583 *quinqüies* c.p. nell'elenco dei reati di cui all'art. 4 *bis* L. 354 del 1975, ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 659 comma 9 c.p.
- la subordinazione, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena alla "partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o

associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero” dei soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere.

- la trasmissione da parte del P.M. al Giudice civile, che si occupa dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, di copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali, o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza.

Quanto agli effetti delle nuove disposizioni sui procedimenti pendenti e sui fatti commessi prima dell'entrata in vigore, la Legge non prevede un'espressa disciplina. Si dovrà dunque fare ricorso ai principi generali in tema di successione di leggi.

Tutto ciò premesso,

dispone

- Le comunicazioni di notizie di reato relative ai reati di violenza domestica e di genere, indicati nel catalogo di cui all'art. 1 della Legge 69/19:
 - art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia)
 - art. 609 *bis* c.p. (violenza sessuale)
 - art. 609 *ter* c.p. (ipotesi aggravate di violenza sessuale)
 - art. 609 *quater* c.p. (atti sessuali con minorenni)
 - art. 609 *quinqies* c.p. (corruzione di minorenni)
 - art. 609 *octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo)
 - art. 612 *bis* c.p. (atti persecutori cd. *stalking*)
 - art. 612 *ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti cd. *revenge porn*)
 - art. 582 c.p. (lesioni personali) se aggravate ai sensi dell'art. 576 primo comma n. 2 , n. 5 e n. 5.1 c.p. o dell'art. 577 comma 1 e comma 2 c.p.
 - art. 583 *quinqies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) se aggravato ai sensi dell'art. 576 primo comma n. 2 , n. 5 e n. 5.1 c.p. o dell'art. 577 comma 1 e comma 2 c.p.

devono essere immediatamente anticipate dalla polizia giudiziaria a mezzo mail prot.procura.varese@giustizia.it o pec prot.procura.varese@giustizia.cert e depositate senza ritardo, comunque entro il giorno successivo, in forma cartacea (con la precisa indicazione nel modulo e nell'oggetto della mail della dicitura “URGENTE – REATO DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE”).

- Le comunicazioni di notizie di reato pervenute via mail o depositate devono essere immediatamente recapitate *brevi manu*, a cura dell'Ufficio Ricezione Atti, al Magistrato di turno dell'Area 4 (sostituito, in caso di assenza, da altro Magistrato di Area presente, il più anziano) .
- Il Magistrato deve procedere ad un'immediato esame e valutazione del contenuto della comunicazione di notizia di reato, disporre con provvedimento l'iscrizione a se' stesso del procedimento, convocare per l'audizione la persona offesa o delegare l'incombente e le necessarie attività di indagine alla polizia giudiziaria, indicando il termine entro il quale devono essere compiute.
- Nel caso in cui il Magistrato ritenga sussistente una clausola di salvaguardia e non necessario procedere all'audizione della persona offesa o del denunciante, conformemente alle indicazioni prima enunciate, provvederà nel termine previsto a motivare la propria decisione, con atto scritto da inserire in atti.

- La polizia giudiziaria deve effettuare la comunicazione in forma orale al PM di turno esterno, oltre che nei casi di arresto, fermo e allontanamento di urgenza, solo nei casi in cui vi sia la necessità di un'immediata assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M., per l'adozione di atti di indagine indifferibili, di misure di protezione urgenti, o al fine di specifiche direttive per l'audizione della persona offesa, ove opportuna per non disperdere la genuinità della prova o la possibilità stessa di assumerla.
- Il Magistrato di turno esterno provvederà in tal caso a tutte le attività urgenti, assegnando a se' stesso il procedimento fino alla definizione, se possibile allo stato degli atti (ad esempio in caso di giudizio direttissimo) notiziando il Procuratore della Repubblica. Diversamente, esauriti gli adempimenti urgenti (escluso il caso in cui il Magistrato di turno coincida con un Magistrato del gruppo specializzato), immediatamente, il giorno stesso, trasmetterà il fascicolo al P.M. di Area 4 competente, assicurandosi dell'avvenuta ricezione.
- Le iscrizioni nei Registri delle notizie di reato hanno carattere prioritario e sono demandate all'Assistente di turno esterno, che vi deve provvedere immediatamente, analogamente a quanto accade per le comunicazioni relative ad arresti, fermi, sequestri di competenza del Magistrato di turno, riportando *brevi manu* il fascicolo al Magistrato assegnatario.
- I Magistrati assegnatari del procedimento avranno cura di trasmettere, senza ritardo, al Giudice civile che si occupa dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali, o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione o della sentenza.
- L'Ufficio Esecuzione avrà cura di comunicare alla persona offesa e al suo difensore, a mezzo della polizia giudiziaria, la scarcerazione del condannato per reati di violenza domestica e di genere disposta dal giudice di sorveglianza.
- I procedimenti relativi alle nuove figure di reato introdotte dalla Legge 69/19 sono assegnati ai Magistrati dell'Area 4, ad eccezione dei procedimenti relativi all'art. 387 *bis* c.p., che saranno assegnati al Magistrato già titolare del procedimento penale nel quale era stata applicata la misura cautelare (o, se trasferito ad altra sede, in conformità ai criteri generali di assegnazione).
- Le misure di prevenzione nei confronti di soggetti indagati per maltrattamenti e atti persecutori sono assegnate ai Magistrati titolari del procedimento penale. In mancanza, al Magistrato di turno dell'Area 4.

Il presente provvedimento, trasmesso ai Sostituti, condivise le puntuali osservazioni, è immediatamente esecutivo.

Si comunichi:

- ai Magistrati
- ai Vice Procuratori Onorari
- al personale amministrativo dell'Ufficio Ricezione Atti, della Segreteria penale centralizzata, dell'Ufficio Esecuzione
- al personale della Sezione di polizia giudiziaria.

Si trasmetta:

- Al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Milano e al Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione alle disposizioni organizzative che intervengono sul Progetto Organizzativo

e, per opportuna conoscenza:

- Al Signor Procuratore Generale
- Al Signor Presidente del Tribunale di Varese
- Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese

Varese, 11 agosto 2019

Il Procuratore della Repubblica
Daniela Borgonovo